



Il Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, i Titoli I e III;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, il quale prevede l'integrazione della Commissione stessa con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate nel caso di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Liguria, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata con nota n. 241826 del 13 agosto 2020, acquisita al prot. n. 68005/MATTM del 2 settembre 2020 dal Comune di Genova per il progetto "Waterfront di Levante: canaletto e canale principale" nel Porto di Genova;

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 22 settembre 2020, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza;

CONSIDERATO che gli interventi previsti rientrano tra le tipologie di opere di cui all'Allegato II-bis alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, punto f) "*Porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri*";

VISTO che il progetto si inquadra in un'ampia strategia della città di Genova per la riqualificazione dell'intero waterfront cittadino, e prevede la realizzazione di uno specchio acqueo di qualità, con funzione di canale navigabile e di darsena per imbarcazioni da diporto, e

nella configurazione delle banchine lungo i canali come spazi pubblici urbani di alta qualità, o “promenades”;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n. 38 del 21 dicembre 2020, assunto al prot. n. 109449/MATTM del 28 dicembre 2020, in cui si tiene conto altresì delle osservazioni presentate dal pubblico;

VISTE le osservazioni pervenute nei termini, ma il citato parere n. 38 del 21 dicembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA la nota prot. 5145/MATTM del 20 gennaio 2021, con cui, alla luce di tali osservazioni, la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha richiesto alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS un supplemento istruttorio, allo scopo “*di valutarne i contenuti con riferimento alle determinazioni assunte nel citato parere n. 38 del 21/12/2020*”;

ACQUISITO il parere integrativo n. 58 del 15 febbraio 2021, assunto al prot. n. 20423/MATTM del 26 febbraio 2021, in cui la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che i contenuti delle osservazioni non sono tali da richiedere ulteriori valutazioni oltre a quelle compiute nell’ambito dell’istruttoria tecnica conclusa con il parere CTVA n.38 del 21/12/2020 che è pertanto confermato;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 32101 del 4 novembre 2020, assunto al prot. n. 90261/MATTM del 4 novembre 2020;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Liguria, peraltro non obbligatorio in base alla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n. 38 del 21 dicembre 2020, costituito da n. 64 pagine;
- b) parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n. 58 del 15 febbraio 2021, costituito da n. 6 pagine;
- c) parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, n. 32101 del 4 novembre 2020, costituito da n. 7 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale,

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di “Waterfront di Levante: canaletto e canale principale” nel Porto di Genova, presentato dal Comune di Genova, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 38 del 21 dicembre 2020. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 32101 del 4 novembre 2020. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati a tale fine nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall’autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è notificato al Comune di Genova, al Ministero della cultura, all’ISPRA, all’ARPA Liguria, ed alla Regione Liguria la quale ne cura la trasmissione alle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente decreto è fissata in 5 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 5, comma 1, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 5, comma 2.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

Dario Franceschini